INTERVENTI STRAORDINARI PER LA RICOSTRUZIONE DEL TEATRO "LA FENICE" DI VENEZIA

Art. 1

Interventi per la ricostruzione del teatro "La Fenice"

Per interventi di urgenza e per evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose nel comune di Venezia, a seguito dell'incendio che ha distrutto il teatro "La Fenice", nonche' per le operazioni relative alla ricostruzione e alla rimessa in pristino del teatro medesimo, e' autorizzato un primo finanziamento di lire 20 miliardi da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile - per l'anno 1996. Per l'individuazione degli interventi di cui al comma 1, nonche' per la determinazione dei relativi criteri e modalita' di esecuzione, e' istituita una commissione, presieduta dal prefetto e composta dal sindaco, dal presidente della provincia, dal presidente della giunta regionale, dal magistrato alle acque, dal soprintendente per i beni ambientali e architettonici, dal soprintendente per i beni artistici e storici, dal soprintendente del teatro "La Fenice" e dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco. I predetti componenti possono delegare un proprio rappresentante e la commissione puo' essere presieduta, in caso di assenza o impedimento del prefetto, da un suo delegato. Il prefetto puo' invitare alle riunioni della commissione rappresentanti di altre amministrazioni o enti interessati. Alla realizzazione degli interventi, di cui ai commi 1 e 2, si provvede, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, mediante ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Con le medesime ordinanze si provvede, con onere a carico del comune di Venezia, anche alla ristrutturazione del teatro Malibran, individuando specifiche norme di sicurezza in relazione alle caratteristiche ed alla ubicazione dell'immobile. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996/1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali. Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 6 febbraio 1996, non più in vigore dal 7 aprile 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi straordinari per la ricostruzione del teatro "La Fenice" di Venezia
Estremi	Decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 44
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-straordinari-per-la-ricostruzione-del-teatro-la-fenice-di/art-1-interventi-per-la-ricostruzione-del-teatro-la-fenice/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it